

Requisiti di accesso alla professione di educatore nei servizi educativi dell'infanzia dopo l'entrata in vigore della Legge ordinistica. Una prospettiva interpretativa

Gianvincenzo Nicodemo¹, Patrizia Consalvo², Nicola Pierpaolo Barbuzzi³

¹Università Telematica Pegaso. gianvincenzo.nicodemo@unipegaso.it

²Università Telematica Pegaso. patrizia.consalvo@unipegaso.it

³Università Telematica Pegaso. nicola.barbuzzi@unipegaso.it

Riassunto:

L'entrata in vigore della Legge 55/2024, che istituisce gli albi dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista pone degli interrogativi in merito ai requisiti di accesso alle professioni educative. In particolare, ci si domanda come l'introduzione della Legge possa modificare i requisiti di accesso alla professione di educatore nei servizi educativi dell'infanzia di cui al Decreto Legislativo 65 del 2017.

Il presente saggio intende proporre delle soluzioni interpretative in merito al combinato disposto di tali norme, prospettando una soluzione interpretativa in merito a come vada inteso l'accesso alla professione di educatore nei servizi educativi dell'infanzia una volta che l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici sarà stato popolato.

Parole chiave: educatore nei servizi educativi dell'infanzia, educatore professionale socio-pedagogico, infanzia

Abstract:

The implementation of Law 55/2024, which introduces the registers for professional socio-pedagogical educators and pedagogists, brings up issues about the criteria for entering educational professions. Specifically, it prompts the question of how the new law changes the qualifications required for becoming an educator in early childhood education services as defined in Legislative Decree 65 of 2017. This essay aims to offer interpretive solutions for the combined provisions of these regulations, suggesting how the criteria for entering the profession of educator in early childhood education services should be interpreted once the professional socio-pedagogical educators' register is established.

Keywords: youth worker, educator, social educator,

1. Introduzione

Pur trattandosi di una professione che ha radici profonde nel tempo, la prassi professionale dell'educatore e del pedagogista, diversamente presente nel mondo dei servizi sociali, coprendo sia gli ambiti della consulenza scolastica scolastici (Prisciandaro

et al., 2018; Amendola, 2018), dei nidi (Faustini, 2009; Silva, 2019; Sgambelluri et al., 2021), della sanità (Blezza, 2019) o della disabilità (Nicodemo, 2021), per come la conosciamo oggi è una acquisizione relativamente recente (Blezza, 2007, Sicurello, 2019; Lecce & Aiello, 2021).

Sul piano normativo, la professione di educatore è stata oggetto di un intervento legislativo che ne ha riguardato i profili soltanto molto recentemente (Blezza, 2021; Oggionni, 2014; Iori, 2018) e che è caratterizzato da una enorme complessità. Il mondo delle professioni di pedagogo e di educatore che ne emerge è un mondo multiforme, frutto di una normazione estremamente disorganica (Nicodemo, 2018) che ha subito negli ultimi anni diverse riforme, l'ultima delle quali in vigore dal maggio 2024 (Nicodemo & Manzo, 2024; Briganti & Nicodemo, 2024).

Tra i molteplici profili professionali di educatore che operano nei servizi educativi, l'educatore nei servizi educativi dell'infanzia porta con sé delle problematiche specifiche e peculiari. In tale ambito disciplinare, il legislatore, nel 2017, ha introdotto il D. Lgs 65/2017 che ha avuto il pregio di riordinare il sistema dei servizi dalla nascita ai sei anni, definendo in tale contesto la professione di educatore per come questa viene ad essere esercitata nella fascia 0-3 anni e collocando la professione di educatore nei servizi educativi dell'infanzia.

La Legge 55/2024 nell'istituire l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici ha previsto ipotesi d'accesso all'attività di educatore nell'ambito della fascia dalla nascita ai tre anni. Appare pertanto utile affrontare il tema del coordinamento tra il D. Lgs 65/2017 e la L.55/2024, verificando come e se siano stati modificati, dal combinato disposto delle due norme, i requisiti di accesso alla professione di educatore nei servizi educativi dell'infanzia.

2. L'introduzione della professione ordinistica di educatore professionale socio-pedagogico

L'8 maggio 2024 è entrata in vigore la Legge 15 aprile 2024, n. 55 "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali" la quale, all'articolo 4 prevede che "1. Per esercitare la

professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché all'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari: a) aver conseguito il titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico; b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; c) essere iscritti nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 5". Dalla lettura della norma discende come l'accesso alle professioni di educatore nei servizi educativi dell'infanzia e di educatore professionale socio-pedagogico sia subordinato al requisito di iscrizione nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, istituito ex comma 2 dell'articolo 5 della Legge. Con questa previsione, pertanto, l'esercizio delle due professioni, già previste nell'ordinamento previgente alla Legge 55, viene ricondotto alla iscrizione nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici di cui all'articolo 4 della Legge. Resta ora da verificare come questa previsione debba essere interpretata alla luce di quanto previsto dalla normativa previgente.

3. La professione di educatore nei servizi educativi per l'infanzia nella normativa previgente alla professione ordinistica nel contesto del quadro di competenze tra Stato e Regioni.

La normativa in materia di requisiti di accesso alla professione di educatore nei servizi educativi dell'infanzia è disciplinata dal Decreto Legislativo 65/2017, così come

novellato nel corso del tempo, che ha istituito il sistema educativo dalla nascita fino ai sei anni.

All'articolo 14, comma 3 del Decreto Legislativo 65/2017 sono disciplinati i requisiti di accesso alla professione prevedendo che, per operare nella neo introdotta professione di educatore nei servizi educativi dell'infanzia, è necessario aver conseguito la laurea triennale in Scienze dell'educazione con indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o la laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Nello specifico, ai sensi del terzo comma del citato articolo 14 è previsto che *"[...] continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019)".*

Il testo riportato è quello attualmente vigente, successivo alle modifiche introdotte dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106, che ha disposto (all'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2024, n. 71. Tale novella si è rivelata necessaria in quanto, pur essendo stati approvati un Decreto ministeriale (Miur, 2018) e una nota di chiarimento (Miur, 2018b), permanevano dubbi interpretativi in merito al periodo di validità dei titoli previsti nelle normative regionali previgenti al Decreto 65/2017. La citata nota di chiarimento e il Decreto ministeriale 378/2018 avevano infatti definito che coloro che avevano conseguito la laurea L19 o la laurea magistrale Lm85bis entro l'anno accademico 2018 – 2019 avrebbero potuto esercitare nei nidi anche in assenza del prescritto indirizzo infanzia. Rimaneva, tuttavia, dubbio il periodo di validità dei titoli regionali previgenti, ossia, se questa dovesse essere estesa all'anno accademico 2018-2019 o se si fermasse all'entrata in vigore della Legge, così come previsto dalla legge stessa. Per derimere la questione interveniva una circolare ministeriale (MI, 2018), ma, permanendo dubbi interpretativi, il legislatore interveniva modificando la norma primaria

nella quale si posticipava all'anno scolastico 2018 - 2019 (pertanto, al 15 giugno 2020) il periodo di validità sia dei titoli regionali che delle lauree prive di indirizzo. All'esito di tale processo si definivano come fossero in possesso dei requisiti di accesso alla professione di educatore nei servizi educativi dell'infanzia tre categorie di soggetti:

- coloro che, essendosi laureati a partire dall'anno accademico 2019 - 2020, per esercitare la professione di educatore nei servizi educativi dell'infanzia fossero in possesso di Laurea L19 in scienze dell'educazione e della formazione con indirizzo infanzia da 55 cfu o di Laurea magistrale Lm85bis in Scienze della formazione primaria e anno integrativo di indirizzo;
- coloro che si erano laureati nelle lauree afferenti alla classe L19 in scienze dell'educazione e della formazione entro l'anno accademico 2018 – 2019 (terminato il 15 giugno 2020);
- coloro che fossero in possesso dei titoli di studio conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali per l'accesso alla professione di educatore di nido e conseguiti entro l'anno scolastico o accademico 2018 –2019 e comunque non oltre il 15 giugno 2020.

4. La problematica organizzativa dovuta al doppio educatore sociale nell'ordinamento previgente all'entrata in vigore della Legge 55.

La circostanza per cui una quota cospicua dei laureati in scienze dell'educazione a partire dall'anno accademico 2019 – 2020 non fossero in possesso dell'indirizzo infanzia e non potessero operare nei nidi è stato più volte evidenziato come una questione problematica. Ne è dimostrazione, la permanenza online della petizione denominata "*Educatore unico l19 per i nidi: no allo spezzatino!*" (Firmiamo.it, 2018) promossa dall'Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani (APEI) e a prima firma del presidente nazionale Alessandro Prisciandaro con la quale si chiedeva la soppressione dell'indirizzo come requisito abilitante alla professione di educatore nel nido. La petizione in questione, che raccolse il significativo numero di 6500 adesioni, lamentava come la qualifica di educatore nei servizi per l'infanzia, comunque, non potesse "*essere, in nessun caso, discriminante ai fini concorsuali dei laureati L19, Scienze dell'educazione e della*

formazione, senza specificazioni, che pure non soddisfino come CFU conseguiti nel piano di studio i criteri della formazione specifica, così come, ad esempio, ipotizzato dal CUN". Una proposta analoga di soppressione dell'indirizzo infanzia venne formulata dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, la quale, in una comunicazione ai Ministeri interessati (ANCI, 2023) del 13 dicembre 2023, lamentava la difficoltà di reperimento degli educatori nei nidi connessa con l'attuazione della parte sull'implementazione degli asili nido, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il quale l'Associazione ipotizzava la necessità di reperire 46.000 educatori di nido. L'ANCI proponeva alcune modifiche normative di riforma del sistema; tra queste la "generalizzazione della presenza dell'indirizzo per educatore nei servizi all'infanzia in tutti i corsi di laurea Scienze dell'Educazione (L 19) per la formazione di personale sufficiente a soddisfare il fabbisogno di educatori per i servizi all'infanzia, anche in considerazione dell'incremento di tali servizi previsto dal PNRR". Altro suggerimento molto interessante presente nel documento dell'ANCI è quello che prevedeva "un prolungamento dell'attuale corso di laurea Scienze dell'Educazione L19, indirizzo servizi infanzia, che possa consentire con un biennio aggiuntivo di insegnare anche nella scuola dell'infanzia".

Dal canto loro, anche il CONCLEP (Coordinamento nazionale dei corsi di laurea per educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti) e la CUNSF (Conferenza universitaria nazionale di scienze della formazione) si sono occupati dei requisiti di accesso alla professione di educatore nei servizi educativi dell'infanzia in un recente comunicato (CUNSF & CONCLEP, 2024). La proposta delle due organizzazioni di derivazione universitaria prende le mosse dalla considerazione che il Decreto legislativo 65/2017 è entrato in vigore il 30 maggio 2017 e gli indirizzi infanzia sono stati perlopiù attivati dalle università a partire dall'anno accademico 2019 – 2020, con la conseguenza che gli immatricolati a partire dall'anno accademico 2017 – 2018 non hanno potuto scegliere l'indirizzo infanzia nel momento in cui si sono iscritti in quanto questo non era ancora stato istituito. Per tali ragioni CUNSF e CONCLEP auspicavano che i laureati nella classe L-19 senza specifico indirizzo infanzia, nel 'vuoto temporale' venutosi a determinare fra il 1° giugno 2017 e il 30 giugno 2022, potessero essere considerati ugualmente abilitati a lavorare nei servizi 0-3. Costoro, infatti, appartengono alle coorti

degli immatricolati negli anni accademici 2017 – 2018 e 2018 – 2019 che non consentivano materialmente l’acquisizione dei CFU previsti dall’allegato B del D.M. 378/2918 se non a condizione di complessi (e onerosi) cambi di ordinamento. Le due organizzazioni universitarie, inoltre, proponevano di considerare allo stesso modo le posizioni dei laureati appartenenti a coorti precedenti al 2017/2018 che, per varie ragioni siano andati fuori corso *“mantenendo comunque il diritto di avere confermati gli sbocchi professionali previsti al momento della loro iscrizione”*.

Fin qui è stato mostrato come l’introduzione dell’obbligo di indirizzo infanzia ai fini dell’accesso alla professione di educatore nei nidi abbia portato effetti controversi, sia sul piano scientifico che organizzativo. Nei prossimi paragrafi si illustrerà come l’introduzione della Legge 55/2024 possa considerarsi risolutiva di tali problematiche.

5. L’articolo 4 della Legge 55/2024 come abrogazione tacita del Decreto 65. Una soluzione alle problematiche organizzative e scientifiche connesse con l’indirizzo

L’articolo 4 della Legge 55/2024 prevede come l’accesso alla professione di educatore nei servizi educativi dell’infanzia sia consentito a coloro che sono iscritti nell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici. Prima dell’entrata in vigore della Legge in esame, infatti, gli educatori nei servizi educativi dell’infanzia e gli educatori professionali socio-pedagogici costituivano due distinte categorie professionali e coloro che erano in possesso dei relativi requisiti erano solo parzialmente sovrapposti.

I laureati in scienze dell’educazione, ad esempio, nel sistema previgente all’entrata in vigore della Legge 55/2024, potevano esercitare la professione di educatore professionale socio-pedagogico, ma non potevano esercitare la professione di educatore nei servizi educativi dell’infanzia, a meno di essere in possesso dell’indirizzo infanzia o di aver conseguito la laurea prima dell’anno scolastico o accademico 2018-2019 (15 giugno 2020).

Analogamente, sempre ad esempio, un laureato in sociologia che si fosse laureato prima del 15 giugno 2020 poteva, sì, esercitare la professione di educatore nei servizi educativi dell’infanzia (in quanto laurea prevista nell’ordinamento previgente al D. Lgs 65/2017), ma non era in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico.

Coloro, poi, che avevano acquisito la qualifica ai sensi dei commi 598 e 599 della cosiddetta Legge Iori risultavano sprovvisti dei requisiti di accesso alla professione di educatore nei servizi educativi dell'infanzia. Tuttavia, al 6 agosto 2024, sia coloro che erano in possesso dei requisiti di accesso alla professione di educatore nei servizi educativi dell'infanzia che di educatore professionale socio-pedagogico hanno potuto, ai sensi dall'articolo 11 della citata Legge 55 del 2024, fare domanda in prima applicazione per l'accesso all'albo degli educatori.

Formalmente rimangono in vigore due distinte professioni (educatore professionale socio-pedagogico e educatore nei servizi educativi dell'infanzia), pur in presenza della medesima condizione d'accesso data dall'iscrizione all'albo degli educatori professionali socio-pedagogici.

Resta però il dubbio di come debba essere interpretata la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 65 del 2017 che prevede, per l'accesso alla professione di educatore di infanzia, l'indirizzo infanzia in aggiunta alla laurea in scienze dell'educazione. La questione è rilevante, in quanto il legislatore regionale, in conseguenza dell'entrata in vigore della Legge 55/24, viene onerato della modifica dei requisiti di accesso alle professioni educative, ponendo in capo ad esso anche l'interpretazione del combinato disposto delle due norme testé citate.

Diverse sono le ipotesi interpretative della norma contenuta nella Legge 55/24 in quanto la stessa potrebbe essere letta sia in senso additivo che abrogativo. Se si propendesse per il senso additivo, il possesso del requisito di indirizzo infanzia costituirebbe un requisito ulteriore rispetto all'iscrizione in albo. Tuttavia, il solo requisito di iscrizione all'albo non sarebbe sufficiente per esercitare la professione di educatore nella fascia 0 – 3, con la conseguenza di poter accedere alla professione di educatore nei nidi soltanto se in possesso, oltre dell'iscrizione all'albo, dei titoli previsti dal Decreto 65/17.

L'interpretazione alternativa che propende per una lettura di tipo abrogativo necessita, preliminarmente, di un breve digressione sull'istituto dell'abrogazione normativa. Nel nostro ordinamento vige il principio secondo il quale il potere di abrogare una norma spetta a colui che ha il potere di porla. In questo senso, le Disposizioni sulla legge in generale, premesse al Codice civile, prevedono, all'articolo 15 che *“le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per*

incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore". Pertanto, affinché ci sia una abrogazione è necessario o che intercorra una legge (l'abrogazione avviene solo per legge) o che tale legge sia successiva a quella che si intende abrogata o, in ultimo, che tale legge successiva determini l'abrogazione per espressa dichiarazione, per incompatibilità tra le norme nuove e le vecchie o per sostituzione dell'intera materia già regolata.

Nel caso della sostituzione, c.d. abrogazione *"implicita"*, *"ogni norma precedente posta su tale materia deve considerarsi abrogata, a prescindere dalla circostanza che vi sia un preciso contrasto fra singole regole. L'incompatibilità deriva quindi non già da un conflitto diretto fra discipline, bensì dalla loro posizione sistematica all'interno dell'ordinamento"* (Canzian, 2019:111). Alla luce di quanto esposto in precedenza, si potrebbe ipotizzare che la nuova legge abbia sostituito l'intera materia dei requisiti di accesso alla professione di educatore già regolata dalla legge precedente, ritenendo che il Legislatore abbia inteso novellare l'intera materia dell'accesso alla professione di educatore nei servizi educativi dell'infanzia (D. Lgs 65/2017, art. 14, comma 3). D'altro canto, se l'intenzione del legislatore, nel momento in cui prevedeva esplicitamente il requisito di iscrizione all'albo, fosse stata non di abrogare *in toto* la disciplina previgente, ma di prevedere l'iscrizione all'albo in aggiunta a quest'ultima, è ragionevole ritenere che lo avrebbe esplicitamente previsto piuttosto che sottintenderlo.

In realtà, la norma che definisce i requisiti di accesso alla professione di educatore nei servizi educativi dell'infanzia nella legge ordinistica potrebbe considerarsi abrogata anche per l'altro requisito previsto dall'articolo 15 delle preleggi, in quanto cioè, essa è incompatibile con la norma precedente.

Si è detto che nell'ordinamento antecedente alla Legge 55/2024 coloro che avevano titoli previsti nelle normative regionali e conseguiti antecedentemente al 15 giugno 2020 devono essere considerati in possesso dei requisiti di accesso alla professione di educatore di nido e che dall'anno accademico 2019/2020 l'accesso alla professione di educatore di nido prevedeva la laurea con indirizzo. Tuttavia, anche coloro che hanno conseguito la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico hanno ottenuto la possibilità di accedere in albo. Oltre ai laureati in scienze dell'educazione (comma 594 della Legge

205/2017), hanno acquisito la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico,

- coloro che, avendone i requisiti, hanno frequentato e completato il corso da 60 crediti formativi universitari da intraprendersi entro il 31.12.2020 organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese furono poste integralmente a carico dei frequentanti da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 597 della Legge 205/2017);
- coloro che, alla data del 01.01.2018, erano titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali dell'educatore professionale socio-pedagogico e alla medesima data avessero età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, o almeno venti anni di servizio (comma 598 della Legge 205/2017).

Qualora non si propendesse per l'abrogazione, l'indirizzo infanzia andrebbe considerato aggiuntivo rispetto alla laurea, ma per coloro che sono acceduti all'albo privi della laurea, l'indirizzo infanzia non avrebbe senso, in quanto si tratterebbe di un indirizzo del corso di laurea in scienze dell'educazione, titolo di laurea di cui costoro non sono in possesso. Essi, di fatti, sarebbero iscritti in albo (requisito di accesso alla professione di educatore di infanzia), ma non potrebbero accedere alla professione di educatore nei servizi educativi dell'infanzia in quanto privi della possibilità materiale di accedere all'indirizzo che è per sua natura un indirizzo della laurea.

Diversamente, vi è una coppia di argomentazioni che lascerebbe propendere la qualificazione del titolo dell'abrogazione a quello "per incompatibilità". In primo luogo, il requisito per l'esercizio della professione di educatore nei servizi educativi dell'infanzia, a partire dall'anno accademico 2019 – 2020, è il possesso, oltre che della Laurea L19 con indirizzo, della laurea in scienze della formazione primaria con anno integrativo. Tuttavia, coloro che hanno conseguito la laurea in scienze della formazione primaria dopo il 15 giugno 2020 non hanno avuto la possibilità di entrare in albo; pertanto la nuova norma appare, anche in relazione alle situazioni soggettive di costoro, incompatibile con la norma precedente, con la conseguenza che ci sarebbero pertanto soggetti che, pur potendo conseguire l'anno integrativo per esercitare come educatore nei servizi educativi dell'infanzia, non potrebbero (e non avrebbero potuto in prima

applicazione) accedere in albo.

In definitiva, l'unica conclusione condivisibile è quella che propende per una abrogazione 'tacita' del Decreto 65/2017, in riferimento alla parte in cui introduceva (articolo 14, comma 3) i requisiti di accesso alla professione di educatore nei servizi educativi dell'infanzia. Nella prassi normativa, ci si trova in un ambito di normazione ai confini tra la normazione in materia di politiche sociali, posta in capo alle sole Regioni, e la normazione concorrente in materia di professioni (Barbera & Fusaro, 2022; Cipolloni, 2020) con la conseguenza di porre in capo legislatore regionale la scelta su quale delle ipotesi interpretative propendere (Concorsi, Gori e Rosi, 2021), fermo restando in capo allo al Governo il potere di adire la Corte costituzionale qualora non condividesse l'interpretazione data.

La bontà della soluzione interpretativa che propende per l'abrogazione tacita è confermata dal quadro normativo che inizia a delinarsi a livello regionale. La Regione Calabria, ad esempio, ha approvato, con Delibera di Giunta regionale del 10 luglio 2024, il Regolamento di attuazione della Legge Regionale 24 del 2024 (Regione Calabria, 2024) finalizzato alla definizione dei requisiti soggettivi, organizzativi, strutturali, gestionali e qualitativi dei servizi educativi per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni. I requisiti specifici degli educatori nei servizi educativi dell'infanzia in Regione Calabria sono indicati all'articolo 28 di tale regolamento, il quale prevede che *“l'accesso ai nuovi posti di educatore dei servizi educativi è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti dall'art.4 e art. 11 comma 1 lettera b) della legge 55/2024 'Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative ed istituzione dei rispettivi albi professionali'”*. Appare evidente come, sulla scorta della normativa adottata, la Regione Calabria preveda quale requisito unico per l'accesso alla professione di educatore di nido l'iscrizione all'albo, non prevedendo l'ulteriore obbligo di indirizzo infanzia.

6. Conclusioni

Come si è fin qui argomentato, l'obbligo dell'indirizzo infanzia per l'accesso alla professione di educatore nel sistema dalla nascita ai sei anni è stato oggetto di ampia

discussione tra gli *stakeholders* istituzionali, accademici e professionali maggiormente rilevanti sul piano nazionale, pur con motivazioni differenti. Ad oggi, la Legge 55 del 2024 ha consentito di introdurre una disciplina unica in un ambito che nel passato aveva avuto una stratificazione normativa costante, caratterizzata dalla occasionalità delle leggi *omnibus*. L'introduzione della Legge istitutiva dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative consente al legislatore regionale, come già ampiamente argomentato, di risolvere le controversie interpretative ponendo un punto fermo nella prassi professionale.

Bibliografia

- Amendola, S. (2018). Educatori e pedagogisti a scuola per costruire il “villaggio educativo”. *Qualeducazione*, 91, 154-162.
- ANCI (2023). Lettera protocollo Prot. 61/IESS/SG/VS/dr-23
- Barbera, A., Fusaro C., *Corso di diritto Costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2022.
- Blezza, F. (2007). *Il pedagogista. Una professione dalla storia antica e dalla necessità sociale attuale*. Aracne.
- Blezza F. (2019). Il pedagogista in sanità. *Promozione salute*, 25 (2).
- Briganti, R., Nicodemo, G. (2024). L'introduzione nell'ordinamento dello Stato dell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici per garantire effettività ai principi costituzionali. Una rassegna dei titoli di studio validi sul piano nazionale ai fini dell'accesso in prima applicazione all'albo degli educatori professionali socio-pedagogici. *Management pubblico*, 3.
- Canzian, N. (2019). Un'opera senza autore: l'abrogazione tacita. *Diritto costituzionale*, 1, 105-124. Doi: <https://dx.doi.org/10.3280/DC2019-001006>
- Cipolloni, C., La materia delle professioni: una concorrenza (sleale) tra normazione statale di principio e legislazione regionale di dettaglio. *Italian Papers on federalism*. ISSiRFA Cnr. <https://www.ipof.it/la-materia-delle-professioni-una-concorrenza-sleale-tra-normazione-statale-di-principio-e-legislazione-regionale-di-dettaglio/>
- Concorsi, P., Gori, L., & Rossi, E. (2021). *Diritto del Terzo settore*, il Mulino.
- CUNSF & CONCLEP (2024). *Documento concernente la problematica situazione relativa ai titoli di studio necessari per operare nel sistema integrato di educazione e istruzione dagli 0 ai 6 anni*.
- Firmiamo.it (2018). *Educatore unico L19 per i nidi: No allo spezzatino!* Su Firmiamo.it, <https://www.firmiamo.it/IT/firma-la-petizione/educatore-unico-l19-per-i-nidi-no-allo-spezzatino-58250>
- Iori V. (2018). *Educatori e pedagogisti. Senso dell'agire educativo e riconoscimento professionale*. Erickson.
- Lecca, A., Aiello, P. (2021). For Inclusive and Sustainable Education: The Profile of the Educator and Pedagogist in Italy. *Athens Journal of Mediterranean Studies*, 7(4), 289-302. <http://dx.doi.org/10.30958/ajms.7-4-4>
- Marcenò, V. (2013). *La legge abrogata: Esistenza, validità, efficacia*. G. Giappichelli Editore.
- MI (2018). Ministero dell'Istruzione. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema

nazionale di istruzione. *Avviso del 17 ottobre 2018 avente ad oggetto Attestazione della qualifica professionale di educatore dei servizi educativi per l'infanzia*

MIUR (2018). Decreto Ministeriale 378/2018 dell'11 maggio 2018

MIUR (2018b). Nota 14176 del 8 agosto 2018 - Chiarimenti titoli di accesso educatore servizi infanzia (DLgs 65/17)

Nicastro, G. (2015). La libertà di manifestazione del pensiero e tutela della personalità nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/stu_284.pdf

Nicodemo, G. & Manzo, G. (2023). The draft law aiming to institute the professional body of pedagogist and social educators. What changes for the school environment and in the field of education for students with disabilities. *Italian Journal of Health Education, Sports and Inclusive Didactics*, volume 7, 4.

Nicodemo, G. (2018). Educatori professionali tra socio-assistenziale e sociosanitario. Le modifiche intercorse nel 2017, *Qualeducazione*, 91, 167 - 172

Nicodemo G. (2021). L'educatore nei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Una proposta di definizione dei profili. Cds edizioni.

Nicodemo, G. (2024) Altro che doppio educatore. Le sei professioni di educatore nell'ordinamento dello Stato, in <https://www.gianvincenzonicodemo.it/altro-che-doppio-educatore-sei-professioni-di-educatore-nellordinamento-dello-stato/>

Oggoni F. (2014). *Il profilo dell'educatore. Formazione e ambiti di intervento*. Carocci.

Pesaresi, F. (2003) Regioni e livelli essenziali delle prestazioni sociali, in *Prospettive sociali e sanitarie*, 01, 8-13

Sessa, V., M.(2009). Le professioni sociali. *Manuale di diritto dei servizi sociali*, E. Codini A., Fossati S. A., Frego Luppi (Edd.). Giappichelli

Prisciandaro A, Amendola S. Olivieri F. (2015), Unità di pedagogia scolastica nel progetto di riforma del sistema nazionale di istruzione. *Qualeducazione*, 83, 44-52.

Regione Calabria (2024). Regolamento di attuazione Legge regionale n° 24 del 15 maggio 2024 approvato dalla giunta regionale nella seduta del 10 luglio 2024

Sicurello, R. (2017). L'educatore e il pedagista: nuove professionalità per nuovi bisogni educativi. *Lifelong Lifewide Learning*, 34 (15), 35 – 49

Sgambelluri, R., Ambretti, A., & Palumbo, C. . (2021). Il nido d'infanzia come spazio educativo ed inclusivo per l'espressione della corporeità ludiforme. *IUL Research*, 2(4), 93–109. <https://doi.org/10.57568/iulres.v2i4.185>

Silva, C. (2019). The professionalization of early childhood education, care educators and pedagogical coordinators: a key issue of adult education. *Form@re - Open Journal Per La Formazione in Rete*, 19(2), 377–392. <https://doi.org/10.13128/formare-25249>